COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

39.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CACCIATORE**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 517

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

VASSALLI: Modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, relativamente ai colloqui tra l'imputato detenuto e il proprio difensore e al deposito dell'interrogatorio dell'imputato (2722);

Senatori ZUCCALÀ ed altri: Modifiche agli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, per la tutela del diritto dell'imputato detenuto di conferire col proprio difensore (*Approvato dal Senato*) (2935) 517

PRESIDENTE 517, 519, 521

CASTELLI 519, 520

CATALDO 519

GRANZOTTO 520

GUIDI 518, 519

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore* 518, 520

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 518, 520

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

MICHELI PIETRO: Modifica dell'articolo 14 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili (942) 521

PRESIDENTE 521, 523

CASTELLI, *Relatore* 522

MICHELI PIETRO 521, 522

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . 522

SABADINI 521, 522

PAG.

Votazione segreta:

PRESIDENTE 523

La seduta comincia alle 10,20.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bucalossi, Dell'Andro e Maria Eletta Martini sono in congedo.

Discussione delle proposte di legge Vassalli: Modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, relativamente ai colloqui tra l'imputato detenuto ed il proprio difensore e al deposito dell'interrogatorio dell'imputato (2722); senatori Zuccalà ed altri: Modifiche degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, per la tutela del diritto dell'imputato detenuto di conferire col proprio difensore *(Approvata dal Senato)* (2935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge del deputato Vassalli: « Modificazione degli

articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, relativamente ai colloqui tra lo imputato detenuto ed il proprio difensore e al deposito dell'interrogatorio dell'imputato»; e dei senatori Zuccalà, Pieraccini, Bardi e Banfi: « Modifiche degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, per la tutela del diritto dell'imputato detenuto di conferire col proprio difensore », approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1970.

L'onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgere la relazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Le due proposte di legge al nostro esame riguardano alcune modifiche da apportare agli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale.

L'onorevole Vassalli ha accompagnato la sua proposta di legge con una relazione molto ampia e dettagliata, alla quale sostanzialmente mi riporto.

Partendo dalla considerazione che occorre ancora molto tempo prima che il disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale diventi effettivamente legge dello Stato, con il pericolo di proroghe oltre i due anni stabiliti nella legge di delega, il proponente si domanda se non sia il caso di adeguare la procedura penale, anche con norme particolari, agli ormai chiari orientamenti della Corte costituzionale in materia di diritto alla difesa. Pone inoltre in rilievo il fatto che esistono sostanziali differenze tra il sistema attualmente vigente e quello delineato nel disegno di legge di delega. La prima differenza attiene alla difesa dell'imputato, che, come ho detto, per effetto di molte decisioni della Corte costituzionale, è diventata un elemento preminente nel processo penale. La difesa, perché sia adeguata al dettato costituzionale, deve essere effettiva, non soltanto formale, e può divenire effettiva solo se il difensore viene posto nella condizione di poter prendere contatto con la realtà processuale al più presto e di essere reso partecipe degli atti più importanti del processo stesso.

Queste due proposte di legge affrontano soltanto una parte della suddetta tematica e si limitano a stabilire che l'imputato detenuto ha il diritto di conferire con il proprio difensore subito dopo il deposito del verbale del primo interrogatorio reso dall'imputato e in qualsiasi successivo momento, mentre la normativa attuale non dà questa possibilità al difensore.

Per la verità, l'onorevole Vassalli va oltre, anche se l'ulteriore sviluppo del suo pensiero non risulta nella proposta di legge. Egli infatti ritiene che, perché sia rispettato in pieno il diritto di difesa, l'imputato detenuto deve essere posto nelle stesse condizioni dell'imputato libero e, come questi, deve avere il diritto e la possibilità di conferire con il proprio difensore sin dal primo interrogatorio. Il diritto di difesa non va considerato in riferimento alla gravità del reato, ma va considerato in senso assoluto e deve dare, come conseguenza, al detenuto la possibilità di parlare con il difensore prima di rendere l'interrogatorio. Però questo pensiero non risulta dalle proposte di legge in discussione perché esse riguardano solo la possibilità del colloquio subito dopo il deposito del verbale dell'interrogatorio. Ma, alla luce del disegno di legge che poc'anzi abbiamo discusso in sede referente, questa norma dovrebbe essere modificata nel senso di permettere che il colloquio tra difensore ed imputato possa aver luogo anche prima dell'interrogatorio dello imputato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. In tal caso chiederei la rimessione all'Assemblea della discussione delle due proposte di legge.

GUIDI. Ma quanto è stato rilevato dal relatore avviene nelle legislazioni più progredite: per esempio, in quella statunitense. Ancora noi crediamo alla confessione come regina delle prove.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Mi pare che sarebbe veramente assurdo stabilire una norma di favore per gli imputati a piede libero ed una norma di svantaggio per gli imputati detenuti; il diritto di difesa vale, infatti, per tutti i reati, da quelli gravissimi a quelli meno gravi. Se la Commissione vuole limitarsi soltanto al contenuto delle due proposte di legge, allora occorre emendare la norma in questione nel senso di consentire il colloquio tra il difensore ed il proprio cliente detenuto al momento stesso dell'interrogatorio che viene reso dal detenuto.

Le proposte di legge in discussione tendono inoltre a modificare il comma quinto dell'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale nel senso di togliere al giudice istruttore la facoltà di ritardare il deposito dei verbali di interrogatorio.

In conclusione suggerisco di ammettere che il colloquio, senza bisogno di autorizzazione, abbia luogo anche prima dell'interrogatorio; in via subordinata, propongo di adottare la seguente formulazione:

« Il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il primo interrogatorio ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CATALDO. Tra le due proposte di legge quella presentata dal collega Vassalli ci trova maggiormente consenzienti, anche se riteniamo che si sarebbe dovuti arrivare prima a queste decisioni. Anche qui notiamo che è stato necessario l'intervento della Corte costituzionale.

Entrando nel merito dell'argomento in discussione, mi permetto di far notare al ministro e ai colleghi che, contemporaneamente alle modifiche proposte, è necessario modificare l'articolo 10 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, per una esigenza di completezza: cioè perché riteniamo che le leggi debbano essere fatte bene e compiutamente. In sostanza tale articolo afferma che l'autorità preposta agli stabilimenti penitenziari può concedere l'autorizzazione ai colloqui tra il difensore e il detenuto. Mi sembra quindi rispondere ad una logica elementare che, modificando l'articolo 135 del codice di procedura penale per la tutela del diritto dell'imputato detenuto di conferire col proprio difensore, si ristrutturi anche questa norma regolamentare. A tale proposito preannuncio la presentazione di un emendamento.

Da parte nostra, infine, siamo favorevoli ad attribuire all'imputato detenuto il diritto di conferire col proprio difensore prima ancora di essere sottoposto a interrogatorio da parte del magistrato inquirente. Anche su questo punto presenteremo un emendamento.

CASTELLI. Condivido le valutazioni sulla insufficienza della disposizione trasmessa dal Senato.

Non condivido invece la tesi dell'attribuzione all'imputato detenuto del diritto di conferire con il proprio difensore, prima ancora di essere stato interrogato dal giudice istruttore. Non credo che questo sia il risultato finale cui tende l'onorevole Vassalli attraverso la preannunciata presentazione di un emendamento che dovrebbe riscuotere i consensi di tutti i colleghi.

Se la formulazione di questo emendamento potesse dare adito a dubbi di interpretazione, si potrà rivederla nel senso di prevedere l'accesso al carcere da parte del difensore per prendere contatti con l'imputato detenuto, subito dopo che egli sia stato interrogato per la prima volta dal magistrato.

Mi sembra che una formulazione di questo tipo possa essere considerata intermedia tra quella, indubbiamente restrittiva, propostaci dal Senato e quella preannunciata dal collega Vassalli.

Ritengo fondate le proccupazioni dell'onorevole Cataldo circa la modifica connessa con l'articolo 10 del regio decreto 28 maggio 1931; sono quindi favorevole all'emendamento preannunciato a tale riguardo.

GUIDI. Noi riteniamo che sia necessario finalmente emanare una norma con la quale sia rispettata la Costituzione perché ci siamo mossi spesso con notevole ritardo nei confronti di sentenze della Corte costituzionale. Non v'è dubbio che una norma la quale prevede che il colloquio tra l'imputato detenuto ed il suo difensore deve avvenire dopo l'interrogatorio da parte del giudice istruttore, urta contro due norme della nostra Costituzione. In primo luogo contro l'articolo 3, cioè contro il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, e perciò anche degli imputati tra di loro, siano o no essi a piede libero. Ovviamente se non sapremo rispettare tale principio vi sarà una sentenza della Corte costituzionale alla quale dovremo allinearci.

In secondo luogo si urterebbe contro l'articolo 24 della Costituzione, cioè contro il principio effettivo e sostanziale di difesa.

Vi è una serie di sentenze della Corte costituzionale che insiste su questo punto. Giustamente noi consentiamo la presenza del difensore in sede di indagine di polizia ed in sede istruttoria; però chiunque voglia sostanzialmente difendere questo diritto di difesa non potrà non rilevare che la presenza del difensore ha senso in quanto vi sia stato un colloquio preliminare con l'imputato detenuto. Soltanto un amore per il bizantinismo giuridico può far dire che sono cose diverse. Una effettiva assistenza dell'imputato detenuto non può non passare attraverso un colloquio diretto con il difensore.

Non v'è dubbio che, allorquando questa norma sarà sottoposta alla critica, dovremo giungere a queste conclusioni. Più volte i nostri rilievi hanno avuto riscontro nella realtà. Io credo che sia giusto protestare contro

la formulazione delle proposte di legge in discussione, che indubbiamente non si armonizzano con i princìpi costituzionali e tendono a dare soltanto una soluzione formale e non sostanziale al problema del diritto effettivo di esercizio della difesa.

GRANZOTTO. Vorrei riaffermare e confermare la nostra posizione, che è nel senso ora espresso dal collega Guidi.

Riteniamo che la discriminazione tra imputato detenuto e imputato a piede libero non abbia fondamento dinanzi al dettato costituzionale ed anche di fronte ad una corretta interpretazione ed applicazione delle norme generali previste nel progetto di riforma del codice di procedura penale, in cui questo problema deriva dalla previsione di una scarcerazione preventiva riferita a determinati casi. Questa discriminazione diventerebbe ancora più macroscopica con l'applicazione del nuovo codice di procedura penale.

Credo che l'accenno fatto dal ministro sia in parte la ripetizione di un luogo comune: quello dell'« annacquamento della prova », cui dovrebbe portare acqua il difensore; e inoltre che esso sia una distorsione della visione dei compiti del difensore come sono stati da noi fissati nel progetto di riforma del codice di procedura penale.

Quindi, anche in relazione ad una corretta interpretazione del disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale, che è da attuarsi fin d'ora, riteniamo che le proposte di legge in discussione debbano essere modificate nel senso di consentire il colloquio tra imputato detenuto e difensore anche prima dell'interrogatorio da parte del giudice istruttore. Perciò, se i colleghi del partito comunista italiano presenteranno un emendamento in tal senso noi daremo ad esso il nostro completo appoggio per una posizione che intendiamo fermamente mantenere sulla base delle corrette, precise e puntuali considerazioni che l'onorevole Vassalli ha fatto nella sua relazione alla proposta di legge da lui presentata.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole, anche se a titolo personale, alla estensione della facoltà del difensore di avere colloqui con l'imputato detenuto anche prima che questi sia interrogato dal giudice istruttore.

L'argomentazione che più mi convince è quella che riguarda la disparità che si verrebbe a creare fra imputato a piede libero ed imputato detenuto, nel caso in cui non dovesse essere accolta la proposta di modifica cui ho accennato, con riflessi di ordine costituzionale sulla legittimità di una norma che dovesse limitare il diritto dell'imputato detenuto.

La Corte costituzionale, del resto, ha affrontato il problema del segreto istruttorio, pronunciandosi in modo molto chiaro ed affermando che non bisogna considerare il difensore come un mistificatore delle prove processuali. Il difensore ha i suoi doveri e queste norme devono richiamare maggiormente il suo senso di responsabilità del difensore, afferma la Corte costituzionale, devono vigilare anche i competenti consigli degli ordini forensi.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Io sono venuto qui per sostenere l'approvazione delle due proposte di legge in discussione così come sono pervenute dal Senato.

Siamo di fronte ad una proposta di emendamento preannunciata dall'onorevole Vassalli, la quale, come è stato rilevato dall'onorevole Castelli, probabilmente significa proprio quello che l'onorevole Vassalli vuol farle significare, cioè facoltà del difensore di conferire con l'imputato subito dopo l'interrogatorio. La proposta che viene fatta ora, invece, tende ad attribuire all'avvocato difensore il diritto di parlare con l'imputato prima ancora che il giudice abbia potuto conferire con l'imputato stesso.

La proposta di legge Zuccalà tendeva ad adeguare la nostra legislazione ad una pronunzia della Corte costituzionale e in quei precisi termini essa rispondeva al vuoto aperto dalla stessa Corte costituzionale. Adesso viene proposta questa estensione che, a dire la verità, mi lascia un poco perplesso, anche se non escludo che essa possa rispondere alla tendenza attuale. Chiedo pertanto un breve rinvio della discussione per poter più attentamente meditare su questo punto. Infatti se la Commissione decidesse di voler concludere oggi su questo punto, sarei costretto a chiedere la rimessione in Assemblea, cosa che – del resto – non mi auguro.

CASTELLI. Sono senz'altro d'accordo sull'opportunità di rinviare l'esame di queste proposte di legge ad una successiva seduta.

Anche se non condivido *in toto* le tesi esposte dall'onorevole Cataldo e dall'onorevole Vassalli, debbo riconoscere che l'emendamento presentato pone un problema di opportunità politica che deve essere congruamente valutato prima di giungere alle definitive de-

cisioni. Chiarisco: non sono d'accordo nel ritenere che la norma costituzionale imponga la soluzione qui proposta, e a questo proposito debbo dire che l'intervento dell'onorevole Guidi si è fondato solo su ricami aerei. Egli ha sostenuto che l'assistenza all'interrogatorio e la possibilità di prendere contatti con l'assistito sono due istituti di cui uno è la strumentale e necessaria preparazione dell'altro. Io credo che giuridicamente si tratti di istituti completamente autonomi e diversi.

Penso perciò che non si violerebbe la norma costituzionale approvando la proposta di legge trasmessa dal Senato, ma credo che il problema postoci meriti una più attenta meditazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge Micheli Pietro: Modifica dell'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili (942).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di iniziativa del deputato Micheli Pietro: « Modifica dell'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 3 febbraio scorso il Governo presentò un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico.

Avverto che il Governo ha ritirato il suo emendamento, e che è stato presentato il seguente emendamento dai deputati Micheli Pietro, Castelli e Cacciatore;

« *Sostituire l'articolo unico con il seguente:*

Il numero 2) dell'articolo 514 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di accertato pregio artistico o di antiquariato o di rilevante valore economico ».

MICHELI PIETRO. Per superare le preoccupazioni che sono sorte in questa sede (sia da parte del Governo che da parte di altri colleghi) circa lo spirito da attribuire a questa modifica, abbiamo concordato tutti insieme il testo da adottare. In esso si precisa quali sono i beni mobili che si debbono assolutamente considerare impignorabili, includendo espressamente i tavoli per la consumazione dei pasti, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, i fornelli di cucina, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia, con l'inciso che si escludono da questa previsione i mobili di pregio artistico e di antiquariato o di rilevante valore economico.

Mi sembra che con questa modifica possano essere risolti tutti i problemi emersi nel corso della discussione di questa proposta di legge. Proporrei inoltre di inserire tra la parola « frigorifero » e le parole « fornelli di cucina », anche la parola « stufe », perché vi sono delle case in cui non esiste ancora riscaldamento ed in cui la stufa è un bene essenziale e primario di vita.

Con questa soluzione dovremmo aver superato anche le preoccupazioni del Governo circa il pericolo di creare una normativa troppo generica, che dia adito ad abusi. Si vuole invece realizzare una finalità altamente sociale escludendo dalla pignorabilità certi beni essenziali per la vita delle persone ed evitando che con tali beni si incrementino certe attività *a latere* degli uffici giudiziari di vendita senza che il pignorante ottenga risultati essenziali per il soddisfacimento del suo credito.

SABADINI. L'articolo unico, così com'è stato riproposto, certamente migliora la condizione del debitore. Indubbiamente le stufe, che abbiamo purtroppo visto vendere all'asta quasi gratuitamente dopo tanti piccoli pignoramenti, sono oggetti che corrispondono alle necessità di molte famiglie. Però l'esclusione di alcuni oggetti, come i televisori, sui quali si è molto discusso nel corso della seduta precedente, non mi sembra opportuna. Credo che, ponendo una limitazione al valore del televisore, si possa permettere l'inclusione di questo mezzo di informazione nell'elen-

co delle cose mobili assolutamente impignorabili. Io mi permetterei di insistere su questo concetto. Si è prospettata l'ipotesi del televisore come oggetto di grande valore economico; ma vi sono televisori che valgono somme ben modeste! Ora non vedo perché si debbano escludere quando è possibile definirli in maniera diversa dal punto di vista del valore economico.

Vorrei fare un'altra osservazione alle proposte avanzate. Essa riguarda i mobili di antiquariato, la cui definizione mi sembra piuttosto vaga e generica. Possono essere considerati mobili di antiquariato anche dei mobili di poco tempo fa o di limitato valore. Perché allora non definire l'oggetto dal suo valore artistico, dal momento che il concetto di antiquariato non è ben definibile? Intendo dire che sarebbe opportuno trasfondere il concetto di antiquariato in quello di valore economico. Perciò la dizione più corretta sarebbe la seguente: « di accertato pregio artistico o di rilevante valore economico ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Bisognerebbe poter associare il concetto di antiquariato a quello di pregio artistico.

MICHELI PIETRO. Si potrebbe dire: « di pregio artistico o di antiquariato o di rilevante valore economico ».

SABADINI. Ma il concetto di rilevante valore economico può includere anche mobili che non sono di antiquariato.

Io mi limiterei soltanto all'osservazione sui televisori, che possono essere inclusi in questo elenco in quanto siano di valore normale, commerciale. Altrimenti, una volta rivenduti all'asta, arricchiscono solo l'acquirente. Inoltre insisterei sul concetto di antiquariato, da assumere nel significato di « rilevante valore economico ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Debbo dire che il mio parere è assolutamente negativo per quanto riguarda l'esecuzione mobiliare prevista dalla legislazione italiana, almeno come è organizzata adesso. Per questo non mi sembra molto drammatica la modifica che stiamo discutendo; l'esecuzione mobiliare, infatti, non è assolutamente un mezzo per realizzare coperture per i crediti reclamati. Si tratta di un mezzo per arricchire la gente che sta intorno a questa attività di esecuzione.

In relazione a quello che si intende includere nell'elenco dei beni mobili non pignorabili, ho qualche dubbio per quanto riguarda il televisore. Credo, inoltre, che il termine « antiquariato », nell'uso corrente, significhi valore di un bene in ragione anche della sua vecchiaia, ma non solo perché questo bene è vecchio. A mio avviso occorrerebbe trovare un mezzo per associare il concetto di antiquariato con quello di pregio artistico, al fine di eliminare gli eventuali dubbi sull'interpretazione di questo termine, anche se tale specificazione può sembrare superflua.

Per quello che riguarda il televisore ho qualche dubbio circa il fatto di considerare tale bene impignorabile perché ciò potrebbe contribuire a indebolire il mercato dei crediti. Quando il cittadino fa i suoi debiti è assistito da una certa consistenza di carattere economico rispetto alla quale il creditore si sente tutelato. Mano a mano che diminuiamo questa consistenza, creiamo delle difficoltà che potrebbero andare a svantaggio della povera gente, che con questo provvedimento si intende difendere.

SABADINI. Agli effetti pratici, sia quello che si chiama mobile di accertato valore artistico, sia quello che si può indicare come mobile di antiquariato possono essere interessanti, ai fini della pignorabilità, solo se di rilevante valore economico. Quindi sarebbe opportuno rimanere semplicemente nell'ambito del concetto di rilevante valore economico, che in sostanza assorbe anche gli altri.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Si darebbe luogo a differenti interpretazioni del concetto stesso.

CASTELLI, *Relatore.* Ovviamente sono favorevole all'emendamento preannunciato, in quanto tende ad allargare lo spirito del provvedimento e a risolvere i problemi sollevati sia da parte del Governo, che da parte di altri colleghi.

Per rispondere ad alcune osservazioni, faccio rilevare che alcuni elettrodomestici, pur se possono essere compresi nella dizione « utensili di cucina », sono esclusi dai beni mobili impignorabili in quanto rientrano nella categoria dei beni di rilevante valore economico.

Per quanto riguarda la questione del televisore, il Governo si è fatto portavoce delle preoccupazioni di organismi economici, i quali potrebbero essere turbati nella loro attività dal venire meno di determinate garanzie per il credito.

L'argomento sul quale ci siamo soffermati più a lungo è rappresentato dalla disposizione relativa all'esclusione dall'elenco dei mobili di accertato pregio artistico o di antiquariato o di rilevante valore economico. Condivido la considerazione che è sempre il valore economico ad entrare in gioco. Vi è però da rilevare che esistono dei mobili e dei soprammobili i quali hanno un indubbio pregio artistico o di antiquariato e un valore economico molto variabile nello spazio e nel tempo. Sappiamo che i prezzi di mercato vengono influenzati dalle mode; un oggetto che, sotto il profilo artistico, conserva sempre lo stesso valore, può essere valutato cinquantamila lire oggi e mezzo milione fra dieci anni o viceversa. Mi pare che un riferimento al pregio artistico e di antiquariato debba essere contenuto nella norma, senza prescindere dalla considerazione che l'elemento maggiormente rilevante è il valore economico in quel determinato momento. Credo perciò opportuno adottare una definizione di questo tipo: « di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato ».

Sono favorevole all'inclusione delle stufe tra i mobili assolutamente impignorabili.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Micheli Pietro, Castelli, Cacciatore e Sabadini hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo unico con il seguente:*

ARTICOLO UNICO.

Il numero 2) dell'articolo 514 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:

« 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo Micheli Pietro-Castelli-Cacciatore-Sabadini, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico testé approvato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 942 oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Micheli Pietro: « Modifica dell'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili » (942).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Assante, Benedetti, Bernardi, Cacciatore, Castelli, Cataldo, Coccia, Di Benedetto, Gorreri, Granzotto, Guidi, La Loggia, Lospinoso Severini, Marchetti, Micheli Pietro, Morvidi, Musotto, Padula, Pellegrino, Re Giuseppina, Sabadini, Sartor, Valiante, Vassalli.

Sono in congedo:

Bucalossi, Dell'Andro, Martini Maria Eletta.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO